

REGOLAMENTO (CEE) N. 4274/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

relativo all'applicazione della decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Norvegia che modifica, per semplificare le regole in materia di cumulo, il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽¹⁾ è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il Comitato misto CEE-Norvegia ha adottato la decisione n. 5/88 che modifica il protocollo n. 3;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Norvegia.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.